



## Istituto d'Istruzione Superiore Secondaria Statale "Eugenio Pantaleo"

già istituito con D.P.R. n° 1284 del 30/09/1953

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing  
Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio - Chimica Materiali e Biotecnologie  
Settore ALBERGHIERO: Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Cod. Fisc.: 95215890633 ~ Via Cimaglia 96 - 80059 Torre del Greco ~ Tel./Fax 081-8812241

E-MAIL: [NAIS12800T@istruzione.it](mailto:NAIS12800T@istruzione.it); PEC: [NAIS12800T@pec.istruzione.it](mailto:NAIS12800T@pec.istruzione.it); SITO: [www.iiSSSPantaleo.edu.it](http://www.iiSSSPantaleo.edu.it)

*Preparati oggi ad affrontare il domani*

### REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO E DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DA INALAZIONE

(approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 25 Settembre 2026, con delibera n.34)

Il presente Regolamento è adottato a tutela della salute di tutti coloro che frequentano la comunità scolastica, fumatori e non fumatori. La ratio della normativa non ha carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una valenza educativa volta alla prevenzione dalle dipendenze e alla promozione di sani e corretti stili di vita.

#### Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 32 della Costituzione italiana;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "divieto di fumare in determinati locali pubblici";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori";
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute "indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189: "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'art. 51, comma 7, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10%";
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003";
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 (recepimento della direttiva 2014/40/UE sui prodotti del tabacco e correlati);
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 "Tutela della salute nelle scuole", convertito in Legge 8 novembre 2013, n. 128:

Comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;

Comma 2 – è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;

Comma 3 – chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;

Comma 4 – i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104, convertito nella L. 8/11/2013, n. 128).

#### Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento si prefigge di:

1. Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, combinando l'azione sanzionatoria con momenti educativi e informativi.
2. Diffondere la consapevolezza dei rischi connessi all'esposizione al fumo attivo e passivo, compreso quello generato da sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato.
3. Prevenire l'abitudine al fumo e incoraggiare i fumatori alla cessazione.
4. Promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole di civile convivenza.
5. Garantire l'applicazione del divieto di fumo in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.
6. Promuovere interventi di educazione alla salute all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
7. Coinvolgere le famiglie sulla base del Patto Educativo di Corresponsabilità sottoscritto all'atto dell'iscrizione (responsabilità in solido ex culpa in educando).

### Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. È vietato fumare in tutti i locali interni delle strutture scolastiche (aule, corridoi, laboratori, palestre, uffici, servizi igienici, vani di transito, archivi e sale docenti).
2. Il divieto è esteso a tutte le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto comprese all'interno della recinzione scolastica (cortili, giardini, campi sportivi, parcheggi interni, porticati e scalinate d'ingresso).
3. Il divieto riguarda ogni tipologia di fumo e dispositivo: sigarette tradizionali, prodotti da combustione, sigarette elettroniche (e-cig/svapo con o senza nicotina), dispositivi a tabacco riscaldato (e-tab / IQOS / Glo e simili) e qualsiasi altro inalatore senza combustione.
4. È vietato uscire dai cancelli dell'Istituto per fumare durante l'orario scolastico.

### Art. 4 – DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica, con effetto obbligatorio, a tutto il personale (docente e ATA), agli studenti, al Dirigente Scolastico, ai genitori, ai collaboratori e a chiunque frequenti, a qualsiasi titolo anche temporaneo, i locali e le pertinenze dell'Istituto.

### Art. 5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO

1. La divulgazione dell'informazione inerente al divieto di fumo nella scuola è affidata all'affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente, nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.
2. La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

### Art. 6 – RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO (PREPOSTI)

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati **responsabili Preposti**, cui spetterà rilevare le violazioni.
2. Il personale designato quale Preposto non può rifiutare l'incarico (art. 4, D.L. 104/2013) e resta in carica fino a revoca del Dirigente.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori ai sensi della Legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 337 c.p. - *Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."*
- Art. 496 c.p. - *False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."*

5. **Tutto il personale scolastico, docente e ATA**, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza durante l'intervallo.

### Art. 7 – PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

1. In caso di violazione, il Preposto procede all'accertamento e alla redazione del verbale di contestazione in triplice copia, utilizzando la modulistica ufficiale dell'Istituto, dotata di numerazione progressiva e timbro della scuola.
2. Se il trasgressore è maggiorenne:
  - la violazione viene contestata immediatamente con consegna a mani di una copia del verbale;
  - in caso di impossibilità o rifiuto di ricevere il verbale/fornire le generalità, il Preposto ne dà atto sul verbale ed effettua la notifica al domicilio entro 30 giorni.
3. Se il trasgressore è uno studente minorenne:
  - il Preposto redige il verbale e la scuola provvede alla notifica formale entro 30 giorni ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (responsabili in solido ex art. 2, L. 689/1981), a mezzo raccomandata A/R o consegna brevi manu.
4. Il verbale, se contestato immediatamente, deve essere sottoscritto dal Preposto e dal trasgressore; qualora il trasgressore rifiuti di firmare, il Preposto appone la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo". Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale eventuali dichiarazioni difensive.
5. Il Preposto trasmette via mail immediatamente copia del verbale al Dirigente Scolastico.
6. Entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato o la famiglia possono far pervenire al Prefetto di Napoli scritti difensivi o chiedere di essere ascoltati.
7. Il pagamento della sanzione deve avvenire tramite canali tracciabili (sistema pagoPA / Modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con codice tributo 131T / Tesoreria Provinciale dello Stato). È fatto divieto assoluto al personale della scuola di riscuotere somme in contanti.
8. **Una copia della ricevuta di versamento deve essere consegnata alla Segreteria dell'Istituto entro 60 giorni dalla contestazione/notifica.** In mancanza di prova del pagamento nei termini, il Dirigente Scolastico trasmetterà il rapporto e il verbale al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione.

#### **Art. 8 – SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

1. L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275,00.
2. L'importo è raddoppiato (da € 55,00 a € 550,00) se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni.
3. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta (oblazione) entro 60 giorni, pari a:
  - € 55,00 (doppio del minimo edittale);
  - € 110,00 nell'ipotesi aggravata di cui al comma 2.
4. I Preposti che non applichino le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2.200,00 (pagabile in misura ridotta a € 440,00 entro 60 giorni).
5. **Cumulo con le sanzioni disciplinari:** L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria si cumula autonomamente con il procedimento disciplinare interno:
  - Per gli studenti: l'infrazione comporta l'avvio delle azioni previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto (richiamo, nota sul registro elettronico, attività riparative o sospensione in caso di recidiva).
  - Per il personale docente e ATA: la violazione costituisce inosservanza dei doveri di servizio ed è soggetta alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL di comparto.

#### **Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

1. La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Napoli, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

#### **Art. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo pretorio dell'Istituto, pubblicato sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

#### **Art. 11 – VALIDITÀ E REVISIONE**

1. Il presente Regolamento integra il Regolamento d'Istituto complessivo, entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto. Viene pubblicato all'Albo Pretorio Online e sul sito web dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto procede tempestivamente alla revisione del regolamento, ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "anti-fumo".

#### **Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Dott. Giuseppe MINGIONE*

*Firma autografa sostituita a mezzo*

*stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993*